

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FELICETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Il condominio ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver richiesto ed ottenuto dall'intermediario – in seguito ad un sollecito di pagamento ricevuto da una società sconosciuta a titolo di spese di gestione conto non giustificate – gli estratti conto dai quali risultavano addebiti trimestrali per € 27,00 a titolo di spese e di € 8,54 a titolo di multicanalità, mai comunicati né pattuiti. Contestava di non aver mai ricevuto prima gli estratti conto e che, contrariamente a quanto dedotto dalla banca, non gli fossero mai state consegnate le credenziali per accedere al canale online. Riteneva che, ai sensi dell'art. 119 TUB, la documentazione avrebbe dovuto essere resa disponibile su supporto durevole e la banca avrebbe dovuto verificare l'attivazione del servizio invece che imputare al cliente la mancata consultazione di un canale mai attivato.

Precisava, da ultimo, che l'apertura del conto corrente fosse stata imposta per la gestione del superbonus, anche se ciò non è previsto dalla normativa per i "mini-condomini"; quindi considerava gli addebiti privi di fondamento e di trasparenza.

Chiedeva, pertanto, la ripetizione degli importi addebitati.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale evidenziava che il conto corrente fosse stato acceso in data 28/02/2024, affinché potesse esservi accreditato il corrispettivo della cessione *pro soluto* del credito d'imposta maturato dal condomino ricorrente; accredito che veniva effettuato in data 16/04/2024. Rilevava pure che il giorno seguente fossero stati pure disposti due bonifici. Riteneva, quindi, evidente che parte ricorrente fosse bene a conoscenza dell'esistenza del conto corrente, che aveva movimentato mediante l'esecuzione di tali bonifici, senza mai averne chiesto l'estinzione, fino alla contestazione odierna.

Precisava che, in data 06/03/2024, il ricorrente avesse richiesto l'attivazione del servizio di Multicanalità business e che, in tale occasione, fossero state fornite tramite e-mail le credenziali per accedere al suddetto Servizio la cui richiesta di attivazione (dopo alcuni giorni dall'accensione del rapporto), era necessaria a visualizzarne i movimenti, nonché ad ottenere gli estratti cono online. Sottolineava pure che, tramite la sottoscrizione del contratto di Multicanalità, il condominio avesse optato per ricevere le informazioni e comunicazioni su supporto durevole non cartaceo mediante messa a disposizione online sul sito della Banca nell'apposita area del Servizio accessibile tramite l'utenza rilasciata. Considerava, quindi, pretestuoso sostenere che fosse obbligo della Banca verificarne l'attivazione, dovendo invece riconoscersi come fosse onere del legale rappresentante del condominio premurarsi di attivarlo, avendo optato quest'ultimo per ricevere tutte le comunicazioni tramite canale online. Concludeva affermando di aver agito ai sensi del regolamento contrattuale sottoscritto tra le parti. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto ad ottenere la ripetizione di alcune somme addebitate illegittimamente sul conto corrente intrattenuto presso l'intermediario.

Pur in assenza di specifica contestazione dell'odierno resistente, il Collegio ritiene di dover correttamente identificare la qualificazione del ricorrente, il quale si è definito, nel modulo introduttivo del presente procedimento, come "consumatore". A tale riguardo giova richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro, in base al quale il condominio deve considerarsi estraneo alla qualificazione di "consumatore" e debba, al contrario, essere considerato come "non consumatore" (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, dec. n. 8487/2025); ciò tanto più se si tiene in conto la circostanza che al conto corrente in esame sia stato associato il servizio di "Multicanalità business", in relazione alla quale è insorta la controversia oggetto del ricorso.

Ciò chiarito in premessa, risulta documentalmente che il conto corrente intestato al condominio sia stato aperto in data 28.02.2024 e che in data 06.03.2024 questi abbia richiesto l'attivazione del suddetto servizio di "Multicanalità business". È pure incontroverso tra le parti che tale conto fosse stato acceso ai fini dell'accredito del corrispettivo della cessione *pro soluto* del credito d'imposta ceduto alla banca, nell'ambito di una pratica legata al c.d. "Superbonus edilizio". Emerge altresì *per tabulas* che il contratto di accensione del conto corrente prevedesse espressamente un canone trimestrale di tenuta del conto pari ad € 27,00, oltre ad un servizio di multicanalità per un canone mensile di € 8,54. Ne consegue che, indipendentemente dalla circostanza della effettiva attivazione del servizio del conseguente accesso al canale informativo per la consultazione degli estratti conto, deve ritenersi che gli addebiti contestati dal condominio ricorrente si riferiscono, in realtà, a costi espressamente previsti dal contratto sottoscritto.

La domanda proposta, pertanto, non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE